



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di ROMA

Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie

La Corte composta dai signori magistrati:

dott. Maria Antonia Garzia	presidente
dott. Carlo Chiriaco	consigliere
dott. Fabio Eligio Anzilotti Nitto de' Rossi	consigliere rel.

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2511 R.G. dell'anno 2017, vertente

tra

COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO
SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI, in persona del legale rappresen-
tante pro tempore, con l'Avvocatura generale dello stato, come per legge,

appellante

e

DICCAP (Dipartimento Autonomie locali e Polizie locali) – Coordinamento di Roma
Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli avv. T. Ghedini e F.
Quintiliani, come da procura in atti

appellato

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 3977 del 2/5/2017.

Conclusioni delle parti: come da atti introduttivi e da verbale di udienza



Fatto e diritto.

1. Con la sentenza di cui all'oggetto il Tribunale di Roma, in accoglimento del ricorso presentato ex art. 20 bis della legge n. 146/1990 proposto dal sindacato appellante, ha accertato l'illegittimità della deliberazione n. 15/661 con la quale la Commissione Di Garanzia Per L'attuazione Della Legge Sullo Sciopero Nei Servizi Pubblici Essenziali (d'ora in avanti denominata Commissione per brevità), aveva ordinato la sospensione dei contributi sindacali e dei permessi sindacali per un ammontare complessivo di 20.000,00 € a carico della o.s. Dipartimento autonomie locali e Polizie locali-Coordinamento di Roma capitale (d'ora in avanti denominato sindacato per brevità), e ciò a causa della violazione della normativa che regola lo sciopero nei servizi pubblici essenziali.
2. Il Tribunale ha accolto il ricorso avendo ritenuto, sulla base delle allegazioni della convenuta e della documentazione versata in atti, che non risultasse provato il coinvolgimento del sindacato nelle notorie ed assai anomale astensioni dal lavoro dei componenti del corpo dei Vigili urbani, attuate con varie motivazioni individuali nella notte di Capodanno dell'anno 2014.
3. Avverso la suddetta sentenza ha proposto tempestivo appello la soccombente, lamentando che il giudice aveva erroneamente valutato gli elementi indiziari risultanti dagli atti, dai quali avrebbe dovuto desumere, in via presuntiva, il coinvolgimento del sindacato convenuto nella insolita iniziativa di protesta, attuata mediante l'utilizzo di permessi ex lege 104, per donazione di sangue, per altri motivi.
Ha quindi concluso chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto dell'avversa domanda, vinte le spese del doppio grado.
4. L'appellato si è costituito, eccependo l'inammissibilità del gravame e, nel merito, chiedendone il rigetto sulla base delle medesime motivazioni indicate nella sentenza impugnata.
5. Autorizzata la trattazione scritta del giudizio a causa della nota emergenza per il virus COVID 19, depositate le note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione del giorno 22/5/2020.
6. Preliminarmente deve essere respinta, perché manifestamente infondata, l'eccezione di inammissibilità dell'appello. Difatti dall'esame del ricorso in appello risulta che l'impugnazione ha determinato una critica più che adeguata della decisione impugnata ed ha consentito al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (da ultimo v. Cass. n. 2814 del 2016); peraltro non è necessario che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, essendo sufficiente che venga circoscritto il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, di guisa che sia manifestata l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (cfr. Cass. n. 2143 del 2015). Inoltre dal tenore e dal contesto complessivo dell'atto impugnatorio risulta in modo chiarissimo una univoca manifestazione di volontà di proporre impugnazione in ordine alle statuizioni della sentenza impugnata (sul punto cfr. la recente Cass. n. 9166 del 10 aprile 2017).



7. Nel merito l'appello è infondato e non merita accoglimento.

È necessario evidenziare che in seguito alla astensione collettiva attuata mediante l'utilizzo di permessi individuali per varie ragioni, il corpo dei Vigili urbani di Roma ha determinato un rilevante ed anomalo numero di assenze dal servizio nella notte ricompresa tra il 31/12/2014 e l'1/1/2015 e questo durante un periodo di notevole ed accesa conflittualità tra OO.SS. e Comune di Roma.

In seguito a ciò il Comune ha espletato un'indagine interna, condotta dalla vice-comandante del corpo, tale Maddaferri, la quale nel suo rapporto ha così concluso: *gli strumenti a disposizione della indagine disciplinare non consentono al momento di cogliere l'evidente prova logica costituita dal forte assenteismo che ha caratterizzato i servizi già predisposti per la notte di Capodanno. Non esiste, infatti, al momento una prova positiva circa la preordinazione delle singole condotte assenteistiche. Altrettanto, è impossibile... superare la presunzione di affidabilità del complesso della documentazione sanitaria acquisita.* Ciò significa che lo stesso comune di Roma ha ammesso, per tramite del delegato del comandante del corpo, la mancanza della prova di una dolosa preordinazione delle condotte tenute allo scopo di attuare di fatto uno sciopero in violazione della legge che regola lo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Come ammesso dallo stesso appellante, non c'è una prova diretta della sussistenza dell'illecito contestato al sindacato, e non vi sono risultanze istruttorie o altri elementi che siano idonei a provare un coinvolgimento del sindacato appellato nell'essenza del personale della polizia locale in occasione del Capodanno 2014-2015. Manca in particolare la prova di un invito, anche indiretto, formulato dal sindacato ed indirizzato ai propri iscritti, ad astenersi dall'effettuare la prestazione di lavoro straordinario richiesta dal comandante Clemente, ed anzi i propri dirigenti hanno in quei giorni regolarmente svolto la propria prestazione lavorativa, come trovasi affermato senza alcuna smentita alla pagina 13 della memoria difensiva di appello.

Tutte le assenze -la cui anomalia è certamente incontestabile- sono state giustificate dai lavoratori o con certificazioni mediche, ovvero con certificati di donazione di sangue o con permessi ex lege 104/92. Deve inoltre darsi atto, circostanza questa non contestata, che a fronte di tali assenze, pochissime sono state le sanzioni disciplinari effettivamente irrogate. Da ultimo l'evidente anomalia delle assenze non può in alcun modo costituire prova del coinvolgimento del sindacato appellato.

Non risulta neppure dedotto, e quindi provato, se e quanti iscritti al sindacato appellato si siano assentati dal servizio nei giorni sopraindicati, cosicché, allo stato, non è possibile accertare se quest'ultimo sia direttamente coinvolto nella presunta violazione della norma che regola lo sciopero nei servizi pubblici essenziali e, quindi, l'eventuale specifica responsabilità del sindacato stesso della causazione dell'evento.

Non ha alcuna idoneità probatoria la circostanza che le astensioni individuali possano essere ricondotte nella contestata fattispecie di illecito solo sulla base della esistenza di una accesa conflittualità sindacale, da attribuire indifferentemente a tutti i sindacati cui i lavoratori sono iscritti. Occorre inoltre evidenziare che su 767 assenze, il Comune ha riscontrato solo 31 posizioni anomale, mentre le altre sono state ritenute giustificate.

Ne discende che la decisione dei lavoratori di astenersi dalle prestazioni in occasione del Capodanno 2014/15 non è idonea a dimostrare l'esistenza del comportamento illecito.



Conseguentemente questa Corte condivide pienamente la valutazione che del materiale probatorio ha effettuato il giudice di prime cure, seppure con motivazione sintetica.

Le considerazioni di cui sopra assorbono ogni ulteriore motivo di appello, dispensandone il collegio dall'esame e determinano il rigetto dell'gravame.

Spese del grado a carico del soccombente, liquidate in base al valore della causa.

P.Q.M.

Respinge l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in complessivi € 1.888,50, oltre a spese generali al 15%, iva e cpa.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 22 maggio 2020.

Il Consigliere est.

Fabio Eligio Anzilotti Nitto de' Rossi

Il Presidente
Maria Antonia Garzia

